



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE N. 126/2017

Oggetto

Ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le attività di accreditamento dei Gestori dell'identità digitale SPID – SIELTE S.p.A. e ARUBA PEC S.p.A. – ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, comma 2 ter, prevede che *"Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati."*;



VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.”* pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la determinazione AgID n.44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all’art 1 Art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTA la determinazione AgID n. 84/2015 che ha istituito il Comitato di esperti interni ad AgID per la valutazione delle richieste e della documentazione presentata ai fini dell’accreditamento di soggetti che intendono svolgere attività di gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

VISTO l’art.8 del *“Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l), DPCM 24 ottobre 2014”* emanato dall’AgID ai sensi del citato DPCM;

CONSIDERATO che l’art.4, comma 1, lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014 stabilisce che l’AgID *“[...] gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l’adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed è regolato il contributo che i gestori dell’identità digitale accreditati allo SPID riconoscono all’Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest’ultima”*;

VISTA la determinazione AgID n.178/2016 del 14 luglio 2016 che accoglie la domanda di accreditamento della società SIELTE S.p.A. per il riconoscimento dello status di *“Gestore dell’identità digitale”*;

VISTA la determinazione AgID n.179/2016 del 14 luglio 2016 che accoglie la domanda di accreditamento della società ARUBA PEC S.p.A. per il riconoscimento dello status di *“Gestore dell’identità digitale”*;

RICORDATO l’art.9, del *“Regolamento recante le modalità per l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale”* stabilisce che, al fine del ristoro dei costi sostenuti, l’Agenzia provvede a determinare l’ammontare secondo le previsioni dell’art. 4 del DPCM 24 ottobre 2014, *“[...] Sempre entro il mese di aprile di ogni anno, l’Agenzia determina i costi inerenti le procedure di accreditamento di cui al paragrafo 3 nel corso dell’anno di riferimento che sono ripartiti in ugual misura fra i gestori dell’identità digitale accreditati nel medesimo periodo”* per la loro ripartizione tra i soggetti accreditati nel periodo di riferimento;



VISTA la determinazione AgID n. 32/2016 con la quale è stato emanato lo Schema di convenzione per l'adesione al Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità digitale tra l'Agenzia e i Gestori accreditati ex art. 4 DPCM 24 ottobre 2014;

VISTO che l'art. 8 dello Schema di convenzione stabilisce “[...] L'ammontare di tale contributo verrà definito, annualmente, entro il mese di aprile con una Determinazione del Direttore Generale in base a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento recante “le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l) del DPCM”. L'importo del contributo di cui al precedente comma 1 non potrà in ogni caso superare l'importo una tantum di Euro 15.000 per l'accreditamento e l'importo annuo di Euro 8.000 per la vigilanza”;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area “Architetture standard e infrastrutture” e Presidente del “Comitato di accreditamento” al Direttore Generale;

TENUTO CONTO del sistema di Time Report dell'AgID dal quale risulta che il personale facente parte del “Comitato di accreditamento” nel periodo marzo-luglio 2016 ha complessivamente impegnato 172 giorni/uomo per tale attività;

TENUTO CONTO della nota del 27/04/2017 con cui l'Area “Organizzazione e gestione del personale” ha comunicato i costi complessivi, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico di AgID, relativi all'anno 2016 per i componenti del “Comitato di accreditamento”;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo dei costi sostenuti da AgID per attività di accreditamento nel periodo marzo-luglio 2016, come indicato nella nota sopra citata, è pari ad euro 61.307,59;

TENUTO CONTO che molte attività svolte dal “Comitato” nel periodo marzo-luglio 2016 hanno riguardato la messa a regime dei primi tre soggetti già accreditati in qualità di Gestori dell'identità digitale SPID (Poste Italiane S.p.A., Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. e Infocert S.p.A.);

TENUTO CONTO che nel medesimo periodo il “Comitato” ha dato avvio all'esame della documentazione preliminare trasmessa da ulteriori tre società, che hanno successivamente presentato domanda di accreditamento in qualità di Gestori dell'identità digitale SPID: INTESA S.p.A., Register.it S.p.A. e Schema31 S.p.A.;

CONSIDERATO che alla luce delle motivazioni sopra indicate, sebbene l'effort complessivo imputato da time report alla voce “Accreditamento SPID” da parte dei componenti il “Comitato di accreditamento” sia corrispondente a 172 gg/uomo per un valore complessivo di euro 61.307,59, la maggior parte delle attività imputate a tale voce hanno continuato a riguardare i primi tre soggetti già accreditati nel dicembre 2015, oltre che l'esame preliminare della documentazione trasmessa da



ulteriori tre società (INTESA S.p.A., Register.it S.p.A. e Schema31 S.p.A.) che verranno accreditate nel corso del 2017;

CONSIDERATO che alla luce delle predette considerazioni, si ritiene congruo imputare alle sole attività di accreditamento dei soggetti SIELTE S.p.A. ed ARUBA PEC S.p.A. un terzo dell'importo complessivo di euro 61.307,59;

DETERMINA

di quantificare in **un importo una tantum di euro 10.217,93** il contributo che ciascun nuovo gestore dell'identità digitale, ovvero le società SIELTE S.p.A. ed ARUBA PEC S.p.A., deve riconoscere all'Agenzia per il ristoro dei costi sostenuti per le attività di accreditamento allo SPID svolte nel 2016, ai fini dell'adempimento di quanto prescritto *dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPCM 24 ottobre 2014 e dal "Regolamento per l'accREDITamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale SPID"*.

Roma, 4 maggio 2017

Antonio Samaritani